

ACCORDO PER LA MUSICA DI AMBIENTE NEI PUBBLICI ESERCIZI

tra

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

e

Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici – (FIEPeT)

(Organizzazione di categoria a carattere nazionale)

di seguito insieme congiuntamente “Le Parti”

PREMESSO

- che in data 19/11/1974 è stato esteso alla FIEPeT l'accordo sottoscritto dalla SIAE e la FIPE il 3/12/1963 avente ad oggetto la determinazione dei compensi diritto d'autore per la diffusione come musica d'ambiente in pubblici esercizi BAR e Ristoranti.
- che in data 30/09/1998 il citato accordo è stato disdettato dalla FIPE, al fine di ridurre le categorie previste nell'accordo e rivedere le tipologie di apparecchio;
- che la SIAE ha ritenuto necessario individuare ex novo dei parametri per la determinazione dei compensi per la musica d'ambiente nei pubblici esercizi, che rispondano a criteri oggettivi, che siano in linea con le tariffe applicate negli altri paesi europei, e, non da ultimo, che tengano conto delle esigenze di semplificazione delle tariffe.

Tutto ciò premesso, fra le Parti

SI CONVIENE

ART. 1
VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

1.2 Il presente Accordo sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 3/12/1963 con FIPE ed esteso in data 19/11/1974 a FIEPeT e le modifiche ed integrazioni successivamente apportate.

ART. 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intendono per:

- A) "**Pubblici esercizi**": locali aperti al pubblico in cui si svolge attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- B) "**Superficie di somministrazione dell'esercizio**": l'area destinata al servizio dei consumatori ad esclusione unicamente dei magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici e spogliatoi.
- C) "**Area sonorizzata esterna all'esercizio**": l'area pertinente al locale di pubblico esercizio, utilizzata in modo permanente o stagionale, coperta con dehors (manufatto edilizio) e/o scoperta con plateatico (tavoli e sedie), nella quale sia fruibile la diffusione di opere amministrate dalla SIAE. Le aree in questione sono quelle per le quali è necessaria la specifica autorizzazione amministrativa.
- D) "**Apparecchio radiofonico**": apparecchio radioricevente sonoro atto a ricevere trasmissioni in AM/FM.
- E) "**Altri apparecchi audio**": lettori audio (lettore CD, MP3, ecc.), apparecchi multimediali audio (PC, Smartphone, Tablet, ecc.), strumenti musicali a disposizione dei clienti ed ogni altro dispositivo idoneo a diffondere contenuti audio.
- F) "**Apparecchi video**": televisione, registratore video e ogni altro dispositivo atto a diffondere contenuti audiovisivi o segnali televisivi.
- G) "**Musica d'Ambiente**": utilizzazione, mediante strumenti o apparecchi sonori e videosonori, di opere amministrate dalla SIAE come mero sottofondo accessorio non connesso direttamente all'attività dell'esercizio e con assenza di scelta di brani o tipologia di repertorio tali da costituire richiamo - sia pur non esclusivo - ed attrattiva per la clientela.

- H) **"Permesso/certificato per Musica di Ambiente"**: il contratto che autorizza e disciplina l'esecuzione e la diffusione in pubblico di Musica d'Ambiente.
- I) **"Utilizzatori"**: le imprese che svolgono attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che sottoscrivono il "Permesso/Certificato per Musica di Ambiente".

ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il presente Accordo ha ad oggetto esclusivamente la diffusione, durante l'orario di apertura al pubblico del locale, di Musica d'Ambiente come definita al precedente art. 2 lett. G.

ART. 4
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE

- 4.1 La misura dei compensi, da corrispondere sotto forma di abbonamento annuale, per la esecuzione e diffusione di opere audio e video è stabilita in funzione del tipo di apparecchio utilizzato per la sonorizzazione dell'esercizio e dell'estensione del locale, secondo la seguente Tabella 1:

Tabella 1

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE	APPARECCHIO RADIOFONICO	ALTRI APPARECCHI AUDIO	APPARECCHI VIDEO
Fino a 75 mq	€ 49,00	€ 139,00	€ 209,00
Oltre i 75 mq fino a 250 mq	€ 59,00	€ 179,00	€ 269,00
Oltre i 250 mq fino a 500 mq	€ 119,00	€ 269,00	€ 399,00
Oltre i 500 mq	Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 (oltre i 250 mq fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq - o frazione - di superficie di somministrazione		

- 4.2 I compensi sopra indicati sono relativi all'anno solare e riferiti ad ogni singolo apparecchio installato nel locale.

4.3 L'utilizzatore ha la possibilità di optare, in alternativa alle tariffe sopraindicate, per un abbonamento inclusivo forfettariamente di un numero illimitato di apparecchi audio o audio e video (Tariffa Flat).

Sono previste due tipologie di Tariffa Flat:

- a) **"Audio"**: applicabile per l'utilizzo di apparecchi solo audio di cui alle precedenti lettere D) ed E) dell'art. 2 ed anche per gli apparecchi polifunzionali compatti audio;
- b) **"Audio-Video"**: applicabile a tutte le tipologie di apparecchi di cui alle precedenti lettere D) ,E) ed F) dell'art. 2.

4.4 I compensi per la Tariffa Flat sono indicati nella Tabella 2 che segue:

Tabella 2

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE	FLAT AUDIO	FLAT AUDIO-VIDEO
Fino a 75 mq	€ 149,00	€ 349,00
Oltre i 75 mq fino a 250 mq	€ 219,00	€ 549,00
Oltre 250 mq fino a 500 mq	€ 349,00	€ 799,00
Oltre 500 mq	Maggiorazione del 10% dei compensi di fascia 3 (oltre i 250 mq fino a 500 mq) ogni ulteriori 100 mq - o frazione - di superficie di somministrazione	

4.5 In presenza di aree sonorizzate esterne di cui alla precedente lettera C) dell'art. 2, ai compensi di cui alle Tabelle 1 e 2 che precedono si applica una maggiorazione nella seguente misura:

- o +10% per aree esterne fino a 50 mq,
- o +20% per aree esterne superiori a 50 mq.

4.6 Per i jukebox e videojukebox sono dovuti i compensi previsti dalla seguente Tabella 3:

Tabella 3

TIPOLOGIA APPARECCHIO	Tariffa per singolo apparecchio
Jukebox	€ 100,00
Videojukebox	€ 200,00

4.7 I jukebox e videojukebox non rientrano nelle opzioni per le Tariffe Flat.

4.8 Gli importi indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono al netto dell'IVA.

ART. 5
AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI

I compensi previsti nel presente Accordo verranno aggiornati di anno in anno in base agli incrementi dell'indice ISTAT riferito al mese di Settembre dell'anno precedente.

ART. 6
DURATA DEGLI ABBONAMENTI

6.1 La durata degli abbonamenti è riferita all'anno solare con inizio 1 gennaio e termine 31 dicembre. E' prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti stagionali.

6.2 Gli abbonamenti stagionali possono avere durata semestrale, trimestrale, mensile.

In tali casi le tariffe indicate all'art. 4 saranno commisurate alla tariffa annuale come segue:

- 60% dell'abbonamento annuo per il semestre;
- 40% dell'abbonamento annuo per il trimestre;
- 20% dell'abbonamento annuo per il mese.

6.3 In ogni caso gli abbonamenti annuali o infrannuali non sono ulteriormente frazionabili e il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in un'unica soluzione.

ART. 7
TERMINI DI PAGAMENTO

- 7.1** Per le nuove attivazioni degli abbonamenti o in caso di nuove installazioni di apparecchi per abbonamenti già esistenti, il pagamento dei compensi per Diritto d'Autore deve essere effettuato in forma anticipata in unica soluzione. In tali casi, il compenso è commisurato ai mesi solari di durata dell'abbonamento quantificando ciascun mese come 1/12 (un dodicesimo) della tariffa in abbonamento annuale.
- 7.2** I rinnovi degli abbonamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione secondo le scadenze indicate nel Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente, salvo i diversi termini, posticipati, comunicati dalla SIAE negli avvisi di pagamento.

ART. 8
COLLABORAZIONE E RIDUZIONI DEI COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE

- 8.1** Le parti intendono intraprendere un nuovo e più efficace percorso di collaborazione finalizzato alla esatta conoscenza da parte degli utilizzatori delle previsioni e delle modalità di applicazione del presente Accordo, alla risoluzione di eventuali controversie con gli utilizzatori e, più in generale, ad una corretta percezione da parte degli utilizzatori del compenso SIAE come remunerazione del lavoro sottostante la creazione di un'opera dell'ingegno.
- 8.2** La SIAE riconosce FIEPeT organizzazione rappresentativa della categoria degli esercenti di pubblici esercizi in Italia e prende atto che FIEPeT ha istituito presso la propria struttura centrale uffici dedicati alla gestione dei rapporti fra la SIAE e gli utilizzatori aderenti all'associazione.
- 8.3** La FIEPeT si impegna a sensibilizzare le proprie strutture territoriali e, tramite esse, i propri aderenti affinché eventuali criticità applicative o interpretative derivanti dall'esecuzione del presente Accordo siano affrontate e risolte nell'ambito del Comitato Paritetico di cui al successivo art. 10.
- 8.4** La FIEPeT, quale concreta attività di collaborazione si impegna ad organizzare nel corso del triennio di transizione, di cui al successivo art. 12, occasioni di confronto, anche a livello territoriale, fra i propri aderenti e funzionari della SIAE al fine di approfondire i criteri applicativi del nuovo accordo.

- 8.5** In ragione della rappresentatività dell'Associazione e della collaborazione prestata dalla FIEPeT, agli utilizzatori ad essa associati viene riconosciuta una riduzione del 25% sui compensi di cui all'art. 4
- 8.6** La riduzione sarà concessa previa presentazione da parte degli interessati del certificato di iscrizione alla FIEPeT valido per l'anno in corso o, in alternativa, sulla base dei dati dei propri associati forniti da FIEPeT nei termini e con le modalità che verranno concordate tra le parti.
- 8.7** La ritardata presentazione del certificato di iscrizione alla FIEPeT di cui al punto che precede rispetto al rinnovo dell'abbonamento alle scadenze previste non dà luogo, in alcun caso, all'applicazione retroattiva della riduzione di cui al punto 8.5. In tal caso il compenso per diritti d'autore dovrà essere corrisposto per intero.
- 8.8** Il ritardato pagamento rispetto al termine previsto per il rinnovo degli abbonamenti, effettuato anche a mezzo MAV o attraverso il portale online, comporterà la perdita del diritto alla riduzione di cui al precedente punto 8.5 e la contestuale applicazione della penale per ritardato pagamento nella misura prevista dal Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente.

ART. 9 INADEMPIENZE

In caso di accertata inadempienza ad una qualsiasi delle norme contenute nella presente Intesa e nel "Permesso/Certificato per Musica d'Ambiente" rilasciato dalla SIAE, gli utilizzatori sono tenuti al versamento dei compensi senza le riduzioni di cui al precedente art. 8.5, oltre al pagamento delle penali previste nel Permesso/Certificato per Musica di Ambiente.

ART. 10 COMITATO PARITETICO

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Congiunto nominato, di comune accordo, dalle Parti.

ART. 11 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi – a mezzo raccomandata a/r - almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 12.1** Nel caso di rinnovo abbonamenti, senza variazioni nella dotazione degli apparecchi installati, l'utilizzatore avrà facoltà di pagare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'importo dell'abbonamento sulla base del sistema tariffario vigente sino al 31 dicembre 2016.
- 12.2** Le Parti convengono che il Comitato Paritetico di cui al precedente art. 10 assuma anche il compito di monitorare gli effetti del nuovo sistema tariffario per l'intera durata del periodo transitorio riferito agli anni 2017, 2018, 2019.
- 12.3** Le Parti concordano di incontrarsi almeno sei mesi prima della conclusione del periodo transitorio triennale per valutare la possibilità di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una riduzione del 5% in favore degli utilizzatori che effettuino il pagamento del compenso dovuto attraverso il portale on-line.

ART. 13
COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo PEC o e-mail

Per FIEPeT

Via Nazionale n. 60
00184 ROMA

PEC turismo@pecconfesercentinaz.it

E-MAIL fiepet@confesercenti.it

Per SIAE

V.le della Letteratura n. 30
00144 ROMA

PEC accordi.autori@pec.siae.it

E-MAIL accordi.autori@siae.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, 16 NOV. 2016

SIAE–Società Italiana Autori ed Editori

Il Presidente
(Filippo Nicola Sugar)



FIEPeT- Federazione Italiana Esercenti

ESERCENTI PUBBLICI E TURISTICI
Il Presidente Nazionale
(Esmeralda Giampaoli)
